



**A.S.L. TO5**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

Gruppo di lavoro Privacy  
costituito con delibera 362/2011  
Coordinamento dott.ssa Anna Margherita Cerrato  
cerrato.annamargherita@aslo5.piemonte.it  
tel. 011 9429.3221

# Regolamento aziendale per la videosorveglianza

(approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 22/07/2014)

## RIFERIMENTI NORMATIVI DEL REGOLAMENTO

### **Legge 20 maggio 1970, n. 300**

“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”  
(G.U. 27 maggio 1970, n. 131)

### **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

### **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

“Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali”  
(G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento Ordinario n. 123)

### **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010**

“Provvedimento in materia di videosorveglianza.”  
(G.U. n. 99 del 29 aprile 2010)

### **Regione Piemonte - Decreto Presidente della Giunta Regionale del 11 maggio 2006, n. 3/R**

“Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali)”  
(B.U. della Regione Piemonte n. 19 del 15 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 3)

## SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità e principi generali
- Art. 4 - Tutela della riservatezza personale
- Art. 5 - Tutela dei lavoratori
- Art. 6 - Ubicazione e caratteristiche degli impianti
- Art. 7 - Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati
- Art. 8 - Utilizzo dei dati
- Art. 9 - Conservazione dei dati
- Art. 10 - Misure di sicurezza
- Art. 11 - Informativa
- Art. 12 - Diritto di accesso alle immagini personali
- Art. 13 - Sanzioni e azioni di ripristino
- Art. 14 - Disposizioni finali

Allegato 1 – Regione Piemonte – DPGR 11 maggio 2006, n. 3/R, Allegato A) scheda n. 41  
“Videosorveglianza con finalità di sicurezza e protezione di beni e persone”;

Allegato 2 – Modello per la nomina di Responsabile del trattamento dati personali mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

Allegato 3 – Modello per la nomina di Incaricato del trattamento dati personali mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

Allegato 4 - Informativa semplificata per la rilevazione di immagini;

Allegato 5 – Informativa semplificata per la registrazione di immagini;

Allegato 6 – Informativa sulla videosorveglianza.

# Regolamento aziendale per la videosorveglianza

## Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza (strumenti elettronici di rilevamento di immagini) in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 "Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in poi "Codice Privacy"), dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010 (d'ora in poi "Provvedimento del Garante"), dal D.P.G.R. della Regione Piemonte 11 maggio 2006, n. 3/R - Scheda n. 41 (**Allegato 1**).

Le riprese filmate sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni a scopo divulgativo o di comunicazione aziendale, che coinvolgano il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento) o gli utenti, non sono oggetto del presente regolamento ma di specifiche disposizioni aziendali

## Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "*videosorveglianza*" il sistema o il dispositivo elettronico volto a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree o zone delimitate. In concreto si distinguono le seguenti tipologie:

1. ripresa con visione delle immagini in tempo reale senza registrazione;
2. ripresa con visione delle immagini in tempo reale, con registrazione delle stesse;
3. ripresa con registrazione delle immagini, senza visione delle stesse in tempo reale;

b) "*trattamento*", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

c) "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; l'immagine di una persona ripresa tramite i sistemi di videosorveglianza equivale a dato personale;

d) "*dati identificativi*", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

e) "*dati sensibili*", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; le immagini di pazienti riprese negli ambienti sanitari e in particolari reparti sono dati personali sensibili;

f) "*interessato*", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

g) "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) *“informativa”* informa gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy. Il Garante propone un modello semplificato<sup>1</sup> che indica il Titolare del trattamento, le finalità perseguite e se l'immagine è solo rilevata cioè visionata o anche registrata. E' collocata nel raggio d'azione della telecamera, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

### **Art. 3 - Finalità e principi generali**

La videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ASL TO5, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'organizzazione aziendale. Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato in ottemperanza al principio di liceità per garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati.

In particolare le finalità principali sono:

1. protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
2. sicurezza degli ambienti di lavoro;
3. tutela dei beni e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio dell'azienda, dei dipendenti, degli utenti;
4. controlli difensivi diretti ad accertare la commissione di reati;
5. tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti in stato di minima coscienza)

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle apparecchiature, nonché nelle varie fasi del trattamento stesso. Inoltre deve comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy).

Qualora le immagini evidenzino elementi rilevanti per le finalità di cui al comma 1 esse potranno essere conservate in relazione ai singoli procedimenti cui afferiscono, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio / segreto istruttorio.

Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

### **Art. 4 - Tutela della riservatezza personale**

L'attività di videosorveglianza viene esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Privacy. I cittadini, in quanto interessati, non sono obbligati al conferimento dei dati (immagini) per le finalità indicate nell'informativa, ma nel caso oppongano il divieto di ripresa questo potrà comportare l'impossibilità di accedere ai luoghi oggetto di videosorveglianza.

La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine ed infine dalle norme del Codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

---

<sup>1</sup> Allegato n. 1 al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010

## Art. 5 - Tutela dei lavoratori

L'uso di impianti di videosorveglianza, vietato per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, è ammesso per le finalità indicate nell'art. 3 garantendo, per quanto possibile, che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità.

In caso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).<sup>2</sup>

## Art. 6 – Caratteristiche e ubicazione degli impianti

La videosorveglianza non contempla:

- la raccolta di immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o le immagini;
- l'indicizzazione o digitalizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa;
- sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici o che permettono di riprendere, registrare e segnalare automaticamente comportamenti ed eventi anomali.

Le telecamere sono installate affinché l'angolazione e la panoramica delle riprese venga effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

I sistemi di videosorveglianza sono a circuito chiuso: l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non è interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e può essere convogliata in dispositivi anche periferici. Le apparecchiature di registrazione sono custodite in luoghi protetti e non sono accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuali e tracciabili.

L'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza sono effettuate dalla S.C. Reti e Tecnologie con personale proprio o tramite ditte esterne. Sarà responsabilità del Direttore della S.C. Reti e Tecnologie curare la conformità degli impianti alle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy, direttamente, in caso di realizzazione in economia, o previo attestazione dell'appaltatore (in caso di realizzazione in appalto)

Le installazioni devono essere richieste al Titolare del trattamento o suo delegato dai Direttori di struttura complessa in relazione a particolari e motivate esigenze.

Il Titolare del trattamento valuterà, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. La medesima

---

<sup>2</sup> **Legge 300/1970, art. 4 - Impianti audiovisivi.**

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

richiesta sarà trasmessa per conoscenza al coordinatore del Gruppo Privacy che supporterà il Titolare del Trattamento nella valutazione, fatti salvi i casi di motivata urgenza.

Ogni nuova installazione deve essere espressamente autorizzata dal Titolare o suo delegato.

Il Direttore della S.C. Reti e Tecnologie custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera, zona di ripresa e funzione, presenza di registrazione o rilevazione, caratteristiche tecniche dell'installazione. Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante Privacy e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione.

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto della reiterazione degli stessi, presso una sede aziendale, fermo restando l'obbligo dell'informativa e della necessaria cartellonistica nell'area interessata, il Titolare del trattamento o suo delegato potrà disporre in via del tutto transitoria l'installazione di sistemi non riconoscibili ed il cui funzionamento e collocazione permangano strettamente riservati.

## **Art. 7 - Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ASL TO5, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

Il Titolare con atto scritto nomina i Responsabili del trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (**Allegato 2**), eventualmente integrando la nomina già conferita per altri trattamenti. I Responsabili sono persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori organizzativi in cui risultano installati i sistemi di videosorveglianza. Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avrà il compito di:

- adottare le misure di sicurezza e gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (es: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc);
- evadere le richieste degli interessati, proposte ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, entro 15 giorni dalla ricezione;
- identificare e nominare per iscritto gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy, dando loro idonee istruzioni;
- predisporre un piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione degli Incaricati della videosorveglianza;
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati;
- custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali e/o archivi della videosorveglianza sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- accedere alle registrazioni effettuate per estrarne copia, nei soli casi consentiti, tracciando l'accesso con idonea documentazione;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;

I Responsabili designano, con atto scritto, (**Allegato 3**) i soggetti Incaricati del trattamento i quali, a norma dell'art. 30 del Codice Privacy, operano sotto la loro diretta autorità.

Gli Incaricati sono tenuti a:

- rispettare le direttive impartite dal Responsabile del trattamento
- controllare il buon funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato presso la S.C. cui afferiscono e segnalare eventuali anomalie;
- custodire con cura i monitor e l'apparecchiatura per la registrazione onde evitare la distruzione o la perdita di dati;
- non visionare le immagini registrate e non effettuare sulle medesime operazione alcuna, se non nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento (es. consegna di copia all'Autorità Giudiziaria)
- evitare che alla macchina ove vengono registrate le immagini acceda personale non autorizzato;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Titolare o del Responsabile del Trattamento dati, tracciando l'accesso con idonea documentazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- segnalare al Titolare o al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal Codice Privacy;

Il Direttore della S.C. Reti e Tecnologie è Responsabile del trattamento dati per le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione e alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza. È altresì Responsabile del trattamento dati per le attività di gestione di tutti i sistemi di videosorveglianza non collegati ad una visualizzazione in tempo reale delle immagini ed ai videosever collegati alla rete informatica aziendale.

Per le stesse attività l'Azienda si potrà avvalere anche di soggetti esterni preventivamente nominati Responsabili esterni del trattamento. Presso la S.C. Reti e Tecnologie è tenuto un elenco aggiornato delle nomine dei responsabili esterni con la relativa documentazione.

## **Art. 8 – Utilizzo dei dati**

I Responsabili e gli Incaricati al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza sono le uniche figure autorizzate ad accedere (fisicamente o virtualmente) ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi stessi e a visionare le immagini sui monitor durante la rilevazione.

Nel caso di controllo di ambienti sanitari e di monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (ad es.: rianimazione, stati di minima coscienza / stati vegetativi, pronto soccorso, osservazione breve intensiva, ecc. ) il Responsabile e gli Incaricati devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza dei pazienti e della dignità degli stessi. In particolare il Responsabile del trattamento è titolato alla predisposizione di specifici protocolli operativi che disciplinano l'accesso alle riprese video da parte di familiari, parenti e conoscenti dei ricoverati e del personale sanitario.

Nel caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza le immagini registrate sono consegnate dal Responsabile del trattamento o da un Incaricato espressamente autorizzato ad eseguire operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei file.

L'accesso alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza è vietato a tutti i soggetti non indicati nel presente articolo.

Il Responsabile del trattamento dovrà prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.

E' sempre vietata la diffusione di immagini idonee a rivelare lo stato di salute<sup>3</sup>

Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei Responsabili e degli Incaricati, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

## **Art. 9 – Conservazione dei dati**

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità per un periodo che di norma è di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in considerazioni delle seguenti particolari esigenze:

- necessità di monitorare con continuità i pazienti per fini di tutela della salute;
- necessità di monitorare con continuità le camere mortuarie per la difficoltà di immediata individuazione di problemi tecnici e/o illeciti, stante la mancanza di custodia;
- necessità di monitorare con continuità zone non presidiate o zone di largo afflusso di pubblico per il rischio concreto di furto e/o altro illecito con difficoltà di tempestiva segnalazione.

Nei casi sopra riportati il prolungamento del termine di conservazione avviene sino al massimo di 7 (sette) giorni.

L'ulteriore estensione del tempo di conservazione può avvenire in caso di specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto di commissione e/o reiterazione degli stessi presso una sede aziendale, il Titolare del trattamento o suo delegato potrà stabilire per il singolo caso concreto un termine di conservazione superiore, dandone comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

I Responsabili delle strutture presso cui sono ubicati i dispositivi di videosorveglianza o che ne detengono il controllo si renderanno garanti della cancellazione dei dati o della loro conservazione con le modalità previste dal regolamento.

## **Art. 10 – Misure di Sicurezza**

I dati trattati con gli impianti di videosorveglianza devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta (art. 31 del Codice Privacy).

Sarà compito dei Responsabili e degli Incaricati adottare le misure di minime di sicurezza previste dal Codice Privacy e in particolare dall'Allegato B – Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza che qui si intende integralmente richiamato.

## **Art. 11 – Informativa**

Tutti coloro che accedono ai locali dell'ASL TO5 sono opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.

---

<sup>3</sup> art. 22 comma 8 del Codice Privacy.

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del Codice Privacy, è adempiuto anche con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli - conformi al modello stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali - indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere.

I cartelli, chiaramente visibili, sono collocati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera; gli stessi recano l'indicazione se l'attività è limitata alla sola rilevazione (**Allegato 4**) o si estende anche alla registrazione delle immagini (**Allegato 5**).

L'informativa agli interessati viene inoltre garantita tramite:

1. la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web aziendale all'indirizzo [www.aslto5.piemonte.it](http://www.aslto5.piemonte.it) cliccando sull'apposito tasto Privacy;
2. l'apposizione dell'Informativa sulla videosorveglianza nell'ASL TO5 (**Allegato 6**) nelle entrate principali dei presidi aziendali.

## **Art. 12 – Diritto di accesso alle immagini personali**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy agli interessati identificabili è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'Interessato - ossia colui nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive - al Responsabile del trattamento dei dati.

I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i fini istituzionali di tali organi, previa rilascio di richiesta o ricevuta scritta.

I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora questi siano vittime di reati, le registrazioni saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 13 – Sanzioni e azioni di ripristino**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento irregolare, siano essi dipendenti o soggetti assimilati ai dipendenti ai sensi del Codice di comportamento aziendale.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio)

Il trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice privacy, comporta una sanzione amministrativa da diecimila a centoventimila euro<sup>4</sup>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dal Codice Privacy è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Codice Privacy, art. 162, comma 2-bis: "In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta".

In caso di violazione del presente regolamento il Titolare del Trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non espliciti e non legittimi;
- trattamento di dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti;

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia al Codice Privacy, al Provvedimento del Garante, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia.

---

5 Art. 167 del Codice Privacy "Trattamento illecito di dati" comma 2: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni".



**Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11 maggio 2006, n. 3/R**

“Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali)”

(B.U. della Regione Piemonte n. 19 del 15 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 3)

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI  
(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice Privacy in materia di protezione di dati personali)**

**Scheda n. 41**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**VIDEOSORVEGLIANZA CON FINALITA' DI SICUREZZA E PROTEZIONE DI BENI E PERSONE.**

**FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

*(Indica la normativa di riferimento in base alla quale il Titolare ha attivato il trattamento)*

Legge 833/1978 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale,  
D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni (Riordino della disciplina in materia Sanitaria)

**ALTRE FONTI**

*(Ad es.: delibere, decreti, altro)*

D.P.C.M. 19 maggio 1995 (schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari);  
D.P.R. 14.1.1997 (requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie);  
Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati personali 29 aprile 2004 sulla video sorveglianza al p. 4.2, concernente Ospedali e luoghi di cura  
Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

*(Indica le rilevanti finalità di interesse pubblico esplicitate dal d.lgs. n. 196/2003 o dalla legge, ed il relativo specifico riferimento normativo)*

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura dei soggetti assistiti dal S.S.N.

(art. 85, comma 1, lettera a )

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere <input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato <input type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>			
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>			

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

(Indica se il trattamento è svolto utilizzando supporti documentari cartacei, supporti o procedure informatizzate oppure supporti di altro tipo, ad esempio fotografie, videoriprese, monitoraggio)

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo:
  - audio -----
  - video -----
  - per immagini -----
  - reperti biologici o di altro tipo --

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:****Operazioni standard:****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare   
(specificare quali: .....)
- di altro titolare   
(specificare quali: .....)

**Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)**

- verso soggetti pubblici  
Autorità Giudiziaria e di P.S. dietro specifica richiesta
- verso soggetti privati   
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:.....)

**Diffusione**

(Specificare l'eventuale base normativa:..... )

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

(Descrivere in modo sintetico ma chiaro il trattamento, precisando in particolare se le operazioni di trattamento sono svolte, in tutto o in parte, utilizzando dati sensibili di riferimento del nucleo familiare)

Il servizio di video sorveglianza degli accessi serve a monitorare le zone nevralgiche e a rischio per la sicurezza dei pazienti e dei visitatori nonché a salvaguardia del patrimonio aziendale.

I dati registrati possono essere trasmessi esclusivamente all' Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza, su esplicita richiesta.

I dati idonei a rilevare lo stato di salute, l'appartenenza etnica o razziale e le convinzioni religiose sono rilevati soltanto incidentalmente attraverso la ripresa dei tratti somatici o dell'abbigliamento degli interessati o il contesto in cui è effettuata la ripresa.



# A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

---

Sede Legale – Piazza Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n. \_\_\_\_\_

Chieri, li \_\_\_\_\_

Egr. Sig. \_\_\_\_\_

Oggetto: Nomina, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, a Responsabile per il trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per la struttura \_\_\_\_\_.

L'ASL TO5, Titolare dei trattamenti di dati svolti nell'esercizio delle proprie finalità aziendali, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy della Privacy) e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, nomina la S.V. come Responsabile dei trattamenti dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti relativi all'ambito e competenze a lei riconducibili in funzione di responsabile della Struttura organizzativa denominata \_\_\_\_\_.

Il Responsabile della videosorveglianza ha il compito di:

- adottare le misure di sicurezza e gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (ad es.: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc);
- evadere le richieste degli interessati, proposte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, entro 15 giorni dalla ricezione;
- identificare e nominare per iscritto gli incaricati ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003, dando loro idonee istruzioni;
- predisporre un piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione degli Incaricati della videosorveglianza;
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati;
- interagire con i Soggetti incaricati in ordine a eventuali verifiche, controlli e/o ispezioni.
- vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e sull'utilizzo secondo finalità lecite indicate nella normativa e dal presente Regolamento;
- custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- verificare che le telecamere siano sistemate in modo da limitare l'angolo di ripresa all'area da videosorvegliare;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali e/o archivi della videosorveglianza sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- accedere eventualmente alle registrazioni effettuate per estrarne copia, nei soli casi consentiti, tracciando l'accesso con idonea documentazione;

- non effettuare sulle immagini registrate operazioni di cancellazione o duplicazione;
- controllare che il periodo di conservazione delle immagini sia limitato a poche ore e comunque non oltre alle 24 ore, o ai sette giorni nei casi previsti dal Regolamento aziendale, salvo casi eccezionali dovuti all'intervento dell'Autorità giudiziaria;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento. Si ricorda che l'eventuale violazione dell'obbligo ivi considerato può comportare l'applicazione di sanzioni di natura disciplinare ed una responsabilità civile e penale, secondo quanto previsto dal Codice Privacy della privacy;
- segnalare al Titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti. La S.V. si impegnerà ad adottare tutte le misure necessarie nell'attuazione delle norme contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza aziendale, nonché nel D.Lgs. 196/03 e nel vigente Regolamento aziendale per la Videosorveglianza.

Tutta la documentazione inerente la materia Privacy è disponibile per la consultazione e la stampa accedendo all'area riservata del sito web aziendale [www.aslto5.piemonte.it](http://www.aslto5.piemonte.it) ed all'apposita sezione Privacy.

Distinti saluti.

Chieri, lì \_\_\_\_\_

Il Titolare

\_\_\_\_\_

Firma del Responsabile, per accettazione: \_\_\_\_\_


**A.S.L. TO5**
*Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*


---

*Sede Legale – Piazza Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017*

Prot. n. \_\_\_\_\_

Chieri, li \_\_\_\_\_

Egr. Sig. \_\_\_\_\_

Oggetto: Incarico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per la struttura \_\_\_\_\_ .  
Designazione ed istruzioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali" che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

visto in particolare l'art. 4 comma 1, lett. h) del citato Decreto, che definisce "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

preso atto che l'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dispone che:

"1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima";

In qualità di soggetto Responsabile del trattamenti dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza collocati presso la Struttura \_\_\_\_\_

DESIGNO il Sig. /la Sig.ra \_\_\_\_\_

INCARICATO del trattamento denominato "Videosorveglianza" nell'Anagrafe dei trattamenti dell'ASL TO5, afferente alla Struttura citata.

Il trattamento ha le seguenti finalità:

1. protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
2. sicurezza degli ambienti di lavoro;
3. tutela dei beni e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio dell'azienda, dei dipendenti, degli utenti;
4. controlli difensivi diretti ad accertare la commissione di reati;
5. tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti in stato di minima coscienza)

A tale scopo Lei si impegna a:

- rispettare le direttive impartite dal Responsabile del trattamento

- adottare le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati disposti dal Titolare o dal Responsabile;
- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli in modo lecito e secondo correttezza;
- supervisionare il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato presso la S.C. cui afferiscono e segnalare eventuali anomalie;
- custodire i monitor e l'apparecchiatura della registrazione collocati nei locali adibiti onde evitare la distruzione o la perdita di dati;
- vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi istituzionali perseguiti dal Titolare del Trattamento e delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Trattamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia;
- non visionare le immagini registrate e non effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- evitare che alla macchina ove vengono registrate le immagini acceda personale non autorizzato;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Titolare o del Responsabile del Trattamento dati, tracciando l'accesso con idonea documentazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento. Si ricorda che l'eventuale violazione dell'obbligo ivi considerato può comportare l'applicazione di sanzioni di natura disciplinare ed una responsabilità civile e penale, secondo quanto previsto dal Codice Privacy della privacy;
- segnalare al Titolare o al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti. Nel trattamento dei dati in essere Lei si vincola espressamente all'osservanza del segreto professionale. La S.V. si impegnerà ad adottare tutte le misure necessarie nell'attuazione delle norme contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza aziendale, nonché nel D.Lgs. 196/03 e nel vigente Regolamento aziendale per la Videosorveglianza.

Tutta la documentazione inerente la materia Privacy è disponibile per la consultazione e la stampa accedendo all'area riservata del sito web aziendale [www.aslto5.piemonte.it](http://www.aslto5.piemonte.it) ed all'apposita sezione Privacy.

Distinti saluti.

Chieri, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Firma dell'Incaricato, per accettazione: \_\_\_\_\_







# A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

## INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ASL TO5

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Gentile Signore/Signora,

l'Azienda Sanitaria Locale ASL TO5, La informa che al fine di garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati, si avvale di sistemi di videosorveglianza.

In particolare le finalità principali sono:

1. protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
2. sicurezza degli ambienti di lavoro;
3. tutela dei beni e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio dell'azienda, dei dipendenti, degli utenti;
4. controlli difensivi diretti ad accertare la commissione di reati
5. tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti

Le videocamere in alcuni casi rilevano le immagini in altri procedono altresì alla loro registrazione, secondo quanto specificato nella idonea cartellonistica collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze degli stessi.

Il trattamento delle immagini viene effettuato in conformità alle disposizioni di legge in materia (D.Lgs. 196 del 30.06.2003; D.P.G.R. della regione Piemonte n. 3/R del 11.05.2006 - scheda n. 41, e loro modifiche ed integrazioni) ed in particolare al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 08.04.2010.

La informiamo che i Suoi dati personali, qualora registrati, verranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio. La conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità per un periodo che di norma è di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza o in considerazioni delle seguenti particolari esigenze:

- necessità di monitorare con continuità i pazienti per fini di tutela della salute;
- necessità di monitorare con continuità le camere mortuarie per la difficoltà di immediata individuazione di problemi tecnici e/o illeciti, stante la mancanza di custodia;
- necessità di monitorare con continuità zone non presidiate o zone di largo afflusso di pubblico per il rischio concreto di furto e/o altro illecito con difficoltà di tempestiva segnalazione.

Nei casi sopra riportati il prolungamento del termine di conservazione avviene sino al massimo di 7 (sette) giorni.

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto di commissione e/o reiterazione degli stessi presso una sede aziendale, il Titolare del trattamento potrà stabilire per il singolo caso concreto un termine di conservazione superiore.

Le immagini potranno essere trattate, nel rispetto della normativa citata, dal Responsabile del trattamento e dai dipendenti e/o collaboratori appositamente incaricati; il trattamento avviene per le sole finalità di cui sopra. Potranno trattare le immagini anche i gestori di servizi informatici – tecnici al solo fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza.

Comunicheremo i Suoi dati all'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dietro specifica richiesta. I dati personali acquisiti con i sistemi di videosorveglianza o di monitoraggio non verranno in alcun modo diffusi.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy gli interessati identificabili possono avanzare istanza scritta di accesso ai propri dati personali, verificare le modalità e la logica del trattamento. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Le richieste di accesso dell'interessato, di cui al precedente paragrafo, devono essere esercitate mediante istanza scritta al Responsabile del trattamento dei dati, identificabile nel direttore della struttura organizzativa dove è installato il sistema di videosorveglianza.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'A.S.L. TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, con sede in piazza Pellico, 1 – Chieri (TO) nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento dati per le mansioni attinenti l'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione e la manutenzione degli apparati di videosorveglianza è il Direttore della S.C. Reti e Tecnologie. Per le stesse mansioni l'Azienda si potrà avvalere anche di ditte esterne preventivamente nominate quali Responsabili esterni del trattamento.

Gli altri Responsabili dei trattamenti di dati inerenti i sistemi di videosorveglianza sono individuati nelle persone che esercitano funzioni direttive nei settori organizzativi in cui risultano installati i sistemi di videosorveglianza. L'elenco completo degli altri responsabili al trattamento dei dati dell'ASL TO5 è pubblicato sul sito [www.aslto5.piemonte.it](http://www.aslto5.piemonte.it).

Per avere ulteriori informazioni, o per chiarimenti, si invita a contattare l'Ufficio Comunicazione dell'Asl TO5 (Piazza Pellico, 1 - 10023 Chieri - TO) per iscritto, via mail ([ufficiostampa@aslto5.piemonte.it](mailto:ufficiostampa@aslto5.piemonte.it)) o recandosi direttamente presso l'Ufficio stesso.